

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2**  
Olbia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 120

DEL 24 / 01 / 2011

**OGGETTO:** Approvazione contratto di locazione con il Comune di Oschiri per l'acquisizione di parte di immobile sito nel medesimo Comune da destinare a vari servizi aziendali.

L'anno duemilaundici il giorno ventiquattro del mese di gennaio in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

**IL COMMISSARIO**

*Dottor Giovanni Antonio Fadda*

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avvocato Mario Giovanni Altana

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottoressa Maria Serena Fenu

**CONSIDERATO** che l'Azienda ha concordato con il Comune di Oschiri la possibilità di utilizzare, per propri fini istituzionali, alcuni locali di un immobile sito nel medesimo Comune, di proprietà comunale, in cui allocare diversi servizi socio-sanitari, quali i servizi di continuità assistenziale e vari servizi di medicina specialistica, attività di cardiologia, diabetologia, psichiatria, ecc.;

che il detto Comune ha messo a disposizione le parti dell'immobile sito nella Via Antonio Segni s.n.c., distinto in NCEU di Oschiri al Foglio 29, mappale 1162 sub 2, non utilizzate dal medesimo Comune;

**DATO ATTO** che l'Azienda, con nota prot. n. 53446 del 19.10.2010, a seguito dei contatti informali intercorsi, ha trasmesso lo schema del contratto di locazione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con la pianta dell'immobile in cui sono evidenziate le parti locate di cui sopra, e che il RSPPA con nota n. NP/3784 del 10.5.2010 ha espresso parere favorevole con alcune prescrizioni regolarmente trasmesse al Servizio Tecnico ed al Comune di Oschiri;

**ACCERTATA** la disponibilità del Comune in merito alla concessione all'Azienda dei locali di che trattasi a titolo di locazione per la durata di anni sei, eventualmente rinnovabili, documentata anche dalla deliberazione della Giunta Comunale (n. 89 del 23.11.2010) inviata con nota prot. n. 6246/10 del 26.11.2010 (acquisita al protocollo aziendale con n. 62754 del 26.11.2010 e agli atti dell'Azienda) contenente l'autorizzazione alla stipula del contratto, secondo il detto schema allegato, concordando nel prezzo simbolico di € 1,00 il canone annuale di locazione;

**RITENUTO** pertanto di approvare lo schema di contratto di locazione allegato, che costituisce parte integrante del presente atto e di cui si autorizza la stipulazione;

**Visti:** il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;  
l'Atto Aziendale;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

- di approvare lo schema del contratto di locazione tra l'Azienda ed il Comune di Oschiri, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e relativo alla parte dell'immobile sito in Oschiri nella Via Antonio Segni s.n.c., in cui allocare diversi servizi socio-sanitari aziendali, autorizzandone la successiva stipulazione, con la previsione di un canone annuo di € 1,00 da imputarsi alle spese correnti di bilancio;

- di incaricare l'Area AA.GG., AA.LL., C. della formalizzazione del contratto di locazione, i Servizi Provveditorato Amm. Patr., Tecnico, Contabilità e Bilancio e al RSPPA per i successivi adempimenti di rispettiva competenza, nonché di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i servizi socio-sanitari interessati.


**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**(Dottoressa Maria Serena Fenu)**



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**(Avv. Mario Giovanni Altana)**



**IL COMMISSARIO**  
**(Dott. Giovanni Antonio Fadda)**




Staff Direz. Aziendale

AA GLLC

GPinter

TEne



da compilarsi a cura del Servizio / Struttura proponente/estensore

(luogo e data) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura \_\_\_\_\_ (proponente/estensore)

(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 25/01/2011, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 25/01/2011.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

# CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE

## TRA

### IL COMUNE DI OSCHIRI E LA ASL N.2 DI OLBIA

#### **PREMESSO:**

-che la ASL n.2 ha ambulatori siti in Oschiri, attualmente ubicati in locali condotti in locazione, per i quali si è ricevuto sfratto;

-che il Comune di Oschiri non utilizza per propri fini istituzionali parti dell'immobile, distinto in NCEU di Oschiri al F. 29 mapp. 1162 sub 2, composto da

1. sala attesa;
2. sala visite: studio Guardia Medica;
3. stanza letto Guardia Medica,
4. n. 2 servizi
5. relative pertinenze, comprese aree adibite a parcheggio;

come risulta da allegate planimetrie.

-che per garantire continuità all'erogazione dei servizi sanitari il Comune di Oschiri intende concedere in locazione per un prezzo simbolico, detto immobile;


#### **Tutto ciò premesso**

Il Comune di Oschiri, di seguito denominato locatore, in persona del responsabile del Servizio Tecnico Geom. Torru Giovanni Maria,

#### *CONCEDE IN LOCAZIONE*

Alla ASL n. 2 di Olbia con sede in Via Bazzoni Sircana 2/2 A, in persona del rappresentante pro tempore, Commissario Dott. Giovanni Antonio Fadda, di seguito denominata conduttore, l'immobile sito in Oschiri, via Antonio Segni s.nc., distinto in NCEU al foglio 29 mappale 1162 sub2, composto da:

1. sala attesa;
2. sala visite: studio Guardia Medica;
3. stanza letto Guardia Medica,
4. n. 2 servizi
5. relative pertinenze, comprese aree adibite a parcheggio;



come risulta da allegate planimetrie.

La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:

#### **ART. 1**

Il contratto è stipulato per la durata di sei anni (art. 27 L.1978/392), **dal 01.12.2010, al 30.11.2016** e si intenderà rinnovato per altri 6 anni in caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi mediante lettera raccomandata all'atra parte, almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto.

**Il conduttore potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore mediante lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.**

Fatta salva la previsione di cui sopra, il conduttore potrà recedere dal contratto per giustificati motivi, previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 6 mesi prima.

#### **ART. 2**

Il canone annuo simbolico di locazione è convenuto in € 1,00 che il conduttore si obbliga a corrispondere in ratei annuali entro il giorno 10 del mese di gennaio.

Non sono previste variazioni in aumento del canone vista la natura simbolica del canone.

#### **ART. 3**

**Nell'ipotesi di rescissione anticipata del presente contratto per volontà del locatore , il conduttore avrà diritto ad un'indennità** per i miglioramenti apportati all'immobile locato corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa ed il valore utile al tempo della riconsegna. (art. 1592 secondo comma c.c.).

Inoltre, il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizione stesse. In tal caso il locatore **deve pagare al conduttore un indennità** pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.

#### **ART. 4**

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile e della Legge 392/1978.

**Letto, approvato, sottoscritto**

**Per il Comune di Oschiri**

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**

**Geom. Giovanni Maria Torru**

**Per l' Asl n. 2 di Olbia**

**Il Commissario**

**Dott. Giovanni Antonio Fadda**